

***Omissis***

**FATTI DI CAUSA**

1. La Alfa s.r.l. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, nei confronti dell'Avv. Tizio, per la cassazione dell'ordinanza definitiva n. 2721/2019, depositata dal Tribunale di Lamezia Terme in data 22.03.2019 e notificata il 2.04.2019, avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 14 del D.L.vo n. 150/2011 in materia di liquidazione dei compensi professionali di avvocato.

2. Resiste l'Avv. Tizio con controricorso anch'esso illustrato da memoria.

3. Questa la vicenda processuale:

- con ricorso per decreto ingiuntivo l'Avv. Tizio chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di ingiungere alla Alfa il pagamento della somma di € 5.962,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensi professionali per l'assistenza prestata in favore della stessa società nel giudizio dinanzi il Tribunale di Catania - Sez. Lavoro - recante il n. R.G. 119/2013, che la vedeva contrapposta al Sig. Caio.

- Il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva, pertanto, alla Alfa di pagare la somma complessiva suindicata con il decreto ingiuntivo n. 366/2018 del 2.07.2018, notificato unitamente al ricorso in data 16.07.2018.

- Avverso tale decreto ingiuntivo la Alfa proponeva opposizione con ricorso ex artt. 645 e 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, eccependo l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, e, in particolare, la mancata produzione, a corredo del ricorso monitorio, della parcella relativa alle spese e alle prestazioni, come previsto dall'art. 636 c.p.c., nonché l'erroneità dell'importo ingiunto.

- Si costituiva in giudizio l'Avv. Tizio il quale contestava la fondatezza dell'opposizione di controparte chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dell'ingiunzione di pagamento e la reiezione di tutte le domande avanzate dall'opponente.

4. Il Tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza definitiva qui impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 366/2018 emesso il 2.07.2018 e ha condannato la Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Avv. Tizio della somma di € 5.962,00 a titolo di compenso per l'attività difensiva prestata nel procedimento n. R.G. 119/2013 svoltosi dinanzi al Tribunale di Catania - Sez. Lavoro.

Nel caso di specie, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto accogliendo la censura dell'opponente Alfa in relazione all'errato conteggio degli interessi, ritenendo che erroneamente il giudice del monitorio, nell'ingiunzione di pagamento, avesse liquidato gli interessi in materia di compensi agli avvocati facendoli decorrere dalla domanda e non dalla liquidazione giudiziale, sulla base di un consolidato principio già enunciato da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 17655/2018; Cass. n. 11777/2005). Per il resto, ha ritenuto provata l'esecuzione della prestazione professionale e congrui gli importi richiesti.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 10 e 12 c.p.c., 2697 c.c., art. 5 D.M. 10.03.2014, n. 55, 14 D.P.R. 30.05.2002, n. 115, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3, censurando l'impugnata ordinanza nella parte in cui il Giudice di merito ha ritenuto che la liquidazione dei compensi professionali dovesse essere effettuata facendo riferimento allo scaglione di valore indeterminabile.

Sostiene la ricorrente che il valore sarebbe stato determinabile con precisione all'esito dell'istruttoria, mentre diverso è il concetto di valore indeterminabile, che attiene alle pretese il cui controvalore non è comunque quantificabile con esattezza anche all'esito del giudizio.

2. Il motivo è infondato.

Il tribunale ha ritenuto che correttamente il valore fosse stato qualificato come indeterminabile in quanto le prestazioni professionali espletate, delle quali si richiedeva il pagamento, erano relative a molteplici domande in relazione alle quali l'avv. Tizio aveva difeso la società ricorrente, alcune di valore determinato, altre indeterminato e indeterminabile al momento della domanda, in quanto

volte all'accertamento tra la società controricorrente, assistita dall'avv. Tizio, e un terzo, di un rapporto di agenzia protrattosi per quattro anni, in riferimento al quale erano chiesti, previo l'accertamento del rapporto stesso, il riconoscimento di provvigioni, l'indennità di cessazione del rapporto, l'indennità di sostituzione del preavviso e in relazione al quale il corrispettivo da corrispondere al soggetto che assumeva di aver svolto attività di agenzia era tutto da determinare, nonché l'indennità di trasferta da liquidarsi equitativamente. Pertanto, a fronte di una pluralità di domande, alcune delle quali di valore determinato altre di valore indeterminabile, correttamente il compenso è stato liquidato riconducendo l'attività professionale svolta allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, atteso che, come ribadito anche di recente da questa Corte, *"In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile"* (Cass. n. 22719 del 2022).

3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione di legge ex art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. in merito all'art. 115 c.p.c. e la violazione degli artt. 2697 c.c., 113 c.p.c. e 11 e 27 D.M. 10.03.2014 n. 55 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

Sottolinea come il Tribunale lametino abbia erroneamente applicato i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova, in particolare abbia errato nell'aver considerato irrilevante la mancata produzione della parcella asseverata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo peraltro l'avvocato prodotto, a corredo del ricorso per provvedimento monitorio, il parere del Consiglio dell'Ordine unitamente non ad una vera e propria parcella, ma una generica richiesta di liquidazione di spese e compensi.

Lamenta poi che il tribunale abbia riconosciuto all'avvocato Tizio 300 euro per indennità di trasferta in difetto di prova delle spese sostenute, senza rispettare la regola di distribuzione degli oneri probatori: rileva che nel giudizio di opposizione era l'opposto a dover provare di aver effettivamente svolto le

prestazioni e sostenute le spese di cui chiedeva la rifusione, e che pertanto le spese di trasferta, non documentate, non erano dovute.

4. Il motivo è infondato.

L'art. 636, comma primo, c.p.c., nel disciplinare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei professionisti ai sensi dell'art. 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c., assegna alla parcella professionale corredata dal parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza una valenza probatoria privilegiata a carattere vincolante e ai fini della sola pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore probatorio non permane anche nella fase di opposizione, nel quale è il giudice a dover valutare la congruità degli importi richiesti - o a stabilire quanto compete al professionista - sulla base degli atti di causa (Cass. 15.1.2018, n. 712; Cass. 11.1.2016, n. 430; Cass. 13.4.2015, n. 7413). Difatti, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio (Cass. 29.1.1999, n. 807). La mancanza del parere dell'ordine professionale e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, può - perciò - essere eventualmente valutata sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare autonomamente la fondatezza della pretesa creditoria (cfr. Cass. 12.2.1998, n. 1505; Cass. n. 17911 del 2018, richiamata nello stesso provvedimento impugnato).

Nel caso di specie, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte dell'avv. Tizio non è mai stata posta in dubbio dalla società ricorrente, che non le ha pagate e ne ha contestato solo la quantificazione.

Quanto alle spese di trasferta, esse non corrispondono alle spese vive sostenute per i trasferimenti bensì alle spese per l'impegno profuso fuori dal proprio studio professionale e dagli uffici giudiziari che hanno sede nel luogo ove si trova lo studio, e come tali possono essere liquidate equitativamente. Il Tribunale ha ritenuto provato che l'attività sia stata svolta, congruo il rimborso

spese richiesto per la trasferta e lo ha pertanto retribuito, né era dovuta una prova scritta di esse.

5. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 636 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.: critica l'ordinanza impugnata perché il Tribunale ha compreso nel compenso per l'attività difensiva prestata nel procedimento oggetto di causa, n. R.G. 119/2013, la spesa sostenuta per il rilascio del parere del Consiglio dell'Ordine, attinente al procedimento monitorio, sottraendola in tal modo alla parziale compensazione delle spese processuali ivi disposte.

6. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto il decreto ingiuntivo è stato revocato, e la liquidazione delle spese ivi contenuta è caduta nel nulla. Il Tribunale, accogliendo comunque la domanda dell'avv. Tizio in relazione ai compensi professionali dovutigli dalla società ricorrente, ha provveduto ad una nuova e del tutto autonoma liquidazione delle spese di giudizio, comprensiva anche di una parziale compensazione di esse, nella misura di un quarto.

7. Con il quarto motivo il ricorrente rileva la violazione dell'art. 20 D.M. 10.03.2014 n. 55 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., ritenendo errata la decisione nella parte in cui il Giudice di merito ha reputato infondata l'eccezione di pagamento sollevata da Alfa nel giudizio di opposizione, in particolare per non aver ridotto il compenso ancora da liquidare espungendone l'importo di € 318,92, indicato nella fattura n. 153/2013 del 6.12.2013, pagato dalla società, in quanto ricondotto e imputato all'attività stragiudiziale svolta nell'interesse di Alfa prima del giudizio n. R.G.119/2013 e svincolata da esso, anche in ragione del fatto che la fattura fosse stata pagata molti mesi prima dell'inizio della causa.

Deduce che non può correttamente qualificarsi attività stragiudiziale, liquidata separatamente dalla liquidazione di un'attività giudiziale, l'attività professionale strettamente funzionale, anche se precedente, allo svolgimento dell'attività giudiziale.

Il motivo è inammissibile, in quanto tendente alla rinnovazione della valutazione in fatto, già eseguita dal tribunale, che non ha ritenuto raggiunta la prova che quell'attività preliminare dovesse essere considerata unitariamente all'attività giudiziale successivamente svolta e ad essa funzionale, anche perché

svolta, come detto, mesi prima dell'instaurazione della controversia e relativa a missive inviate a nome della società ricorrente non al soggetto che pretendeva il riconoscimento del rapporto di agenzia, sig. Caio, sua controparte in giudizio ma alla associazione di categoria di Caio.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 13 ottobre 2022.